

Disciplina dell'attività di ancoraggio e ormeggio

Nell'Area Marina Protetta non è consentito l'ancoraggio.

Nelle zone B e C è consentito l'ormeggio delle unità navali, autorizzate dall'Ente gestore, per le attività di visita guidata subacquea e scuola di vela, esclusivamente ai gavitelli singoli posizionati a tale scopo negli specchi acquei individuati dal medesimo Ente gestore.

Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni, esclusivamente nei campi ormeggio predisposti dal medesimo Ente gestore.

In zona C, all'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:

1. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
2. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate;
3. non è consentito l'ormeggio di più unità al medesimo gavitello;
4. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
5. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);
6. non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

Con provvedimento dell'Ente gestore, sono individuati in zona B gli specchi acquei adibiti all'installazione dei gavitelli singoli per le unità impegnate nelle attività di cui al precedente comma 2, e in zona C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I corrispettivi per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 32.

Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".